LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 85

Disposizioni in materia di acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza. Modifiche alla l.r. 38/2007.

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Inserimento dell'articolo 59 bis nella 1.r. 38/2007

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere a), l) e z), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2011, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") ed in particolare l'articolo 176 (Provvedimenti in casi di somma urgenza);

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. Dal 1° gennaio 2016, così come previsto dall'articolo

- 9 della l.r. 22/2015, è previsto il passaggio delle funzioni e del relativo personale dalle province alla Regione ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- 2. Tale acquisizione di nuove funzioni determina, da parte della Regione Toscana, la necessità di definire con maggiore puntualità le modalità organizzative di acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza, per assicurare una puntuale ed uniforme applicazione, da parte degli uffici regionali, della normativa nazionale di riferimento, rinvenibile nell'articolo 176 del d.p.r. 207/2010, in particolar modo in materia di difesa del suolo e viabilità di interesse regionale, ambiti in cui è frequente l'utilizzo della procedura di somma urgenza soprattutto nei sempre più numerosi casi di emergenze derivanti da calamità naturali:
- 3. L'inserimento dell'articolo 59 bis nella l.r. 38/2007 mira, pertanto, a stabilire i principi fondamentali, da attuarsi, poi, mediante il provvedimento di cui all'articolo 59, comma 1, della medesima l.r. 38/2007, relativamente alla disciplina delle modalità per l'acquisizione di lavori in circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 176 del d.p.r. 207/2010;
- 4. È necessario garantire l'immediata entrata in vigore della legge, in considerazione della riacquisizione delle funzioni provinciali, specialmente quelle in materia difesa del suolo e viabilità, alla Regione a partire dal 1° gennaio 2016;

Approva la presente legge

Art. 1

Inserimento dell'articolo 59 bis nella 1.r. 38/2007

1. Dopo l'articolo 59 della l.r. 38/2007 è inserito il seguente:

"Art. 59 bis

Acquisizione di lavori pubblici in circostanze di somma urgenza

- 1. Il provvedimento di cui all'articolo 59, comma 1, disciplina inoltre le modalità per l'acquisizione di lavori in circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 176 del d.p.r. 207/2010, ed individua in particolare:
- a) le modalità per la selezione degli operatori economici, anche attraverso la predisposizione di un apposito elenco su base territoriale;
- b) le modalità organizzative delle procedure di somma urgenza, ivi incluse le modalità di effettuazione dei controlli.".

Art. 2 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo

alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La Vicepresidente Barni

Firenze, 29 dicembre 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 22.12.2015.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 24 novembre 2015, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 30 novembre 2015, n. 49

Proponente:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 4[^] Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 14 dicembre 2015

Approvata in data 22 dicembre 2015

Divenuta legge regionale 56/2015 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2015, n. 86

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) in attuazione della l.r. 22/2015.

Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 Dichiarazione annuale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 60/1996
- Art. 2-Applicazione del tributo. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 60/1996
- Art. 3 Soggetto passivo. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 60/1996
- Art. 4 Accertamento delle violazioni tributarie. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 60/1996
- Art. 5 Provvedimento di archiviazione. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 60/1996
- Art. 6 Sanzioni. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 60/1996
- Art. 7 Rimborsi. Abrogazione dell'articolo 19 della l.r. 60/1996
- Art. 8 Utilizzazione dei fondi. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 60/1996
- Art. 9 Comunicazioni. Abrogazione dell'articolo 22 della l.r. 60/1996
 - Art. 10 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Dispo-